
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 198

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

TITOLO I

RIORDINO DEI RUOLI E MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Capo I

ORDINAMENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica;

Considerato che la competente commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione dei ruoli

1. Nell'Arma dei carabinieri sono istituiti i seguenti ruoli:
 - a) appuntati e carabinieri;
 - b) sovrintendenti;
 - c) ispettori.
2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi del personale dell'Arma dei carabinieri con i corrispondenti gradi o qualifiche delle Forze di Polizia sono riportati nella allegata tabella A.

Art. 2.

Ruolo degli appuntati e dei carabinieri

1. Il ruolo degli appuntati e carabinieri e' articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) carabiniere;
 - b) carabiniere scelto;
 - c) appuntato;
 - d) appuntato scelto.
2. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri e' costituita da n. 48.050 unita'.
3. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e

carabinieri e' disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'art. 6.

Art. 3.

Funzioni del personale

appartenente al ruolo appuntati e carabinieri

1. Al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Detto personale, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e puo' altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché di addestramento in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.

Art. 4.

Reclutamento dei carabinieri

1. Sono consentiti:

a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze Armate nonché nelle Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile. Il limite di età e' elevato a 28 anni per i giovani che hanno già adempiuto agli obblighi di leva;

b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio.

2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, commutando la ferma di leva in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche.

Ai fini dell'ammissione alla ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di adeguati test per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione di una graduatoria, da rendere pubblica, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati.

Art. 5.

Requisiti per l'arruolamento

1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite di età e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già adempiuto agli obblighi di leva;

c) idoneità psico-attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri il cui giudizio e' definitivo;

d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

e) stato civile di celibe o vedovo o se coniugato abbia compiuto ventisei anni di età;

- f) idoneita' fisica e statura non inferiore a mt 1,65;
- g) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
- h) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;
- i) non essere stati condannati per delitto non colposo;
- l) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione ovvero non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.

2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.

Art. 6.

Bando di arruolamento

1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, anche ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7.

Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi carabinieri

1. Gli arruolati volontari di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina di carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed e' immesso in ruolo al grado di carabiniere, al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale, con determinazione del Comandante generale o dell'Autorita' da questi delegata.
2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alla altre Forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
3. Gli arruolati volontari di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono nominati carabinieri ausiliari, con determinazione del Comandante generale o dell'Autorita' da questi delegata, dopo aver superato apposito corso presso gli istituti d'istruzione dell'Arma.
4. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale.

Art. 8.

Riammissione in servizio

1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
 - a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non abbiano superato il trentesimo anno di eta', che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5;
 - b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiano superato il trentesimo anno di eta' e siano in possesso

degli altri requisiti di cui all'art. 5.

2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non e' computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri.

3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.

Art. 9.

Ruolo dei sovrintendenti

1. Il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in tre gradi che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice brigadiere;
- b) brigadiere;
- c) brigadiere capo.

2. I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:

- a) in servizio permanente;
- b) in congedo;
- c) in congedo assoluto.

3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 e' fissata nel numero massimo di 20.000 unita'.

4. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.

Art. 10.

Funzioni del personale

appartenente al ruolo dei sovrintendenti

1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Il personale del predetto ruolo, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilita' di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento.

4. Ai brigadieri capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, il comando di piccole unita' nonche' incarichi operativi di piu' elevato impegno.

Art. 11.

Immissione nel ruolo dei sovrintendenti

1. I sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono trattati, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi:

- a) nel limite del 70% dei posti disponibili, dagli appuntati scelti;
- b) nel limite del 30% dei posti disponibili, dagli appuntati, dai carabinieri scelti, nonche' dai carabinieri in servizio permanente.

2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

- a) sia idoneo al servizio militare incondizionato;
- b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
- c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
- d) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa.

3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso formalizzate con decreto ministeriale, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.

4. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo, sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale.

5. I posti disponibili di cui al comma 1, rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, idonei ma risultati esuberanti, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.

6. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso. I vincitori del concorso che a quest'ultima data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono, a riacquistata idoneita' fisica, partecipare, a domanda, al primo corso utile.

7. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso nonche' la composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dall'Autorita' da esso delegata.

8. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vicebrigadiere, con decreto ministeriale, nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso.

9. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al normale servizio d'istituto.

10. E' dimesso dal corso e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito senza detrazione di anzianita', il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
- c) non superi gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso;
- d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi;
- e) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 13.

11. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.

12. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'Istituto di Istruzione.

13. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali

continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel Regolamento per l'istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, da approvare con decreto ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Ruolo degli ispettori

1. Il ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e' articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:

- a) maresciallo;
- b) maresciallo ordinario;
- c) maresciallo capo;
- d) maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1 puo' trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:

- a) in ferma volontaria;
- b) in servizio permanente;
- c) in congedo;
- d) in congedo assoluto.

3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 e' fissata in 29.531 unita'.

Art. 13.

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori

1. Agli appartenenti al ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unita' operative o addestrative, con le connesse responsabilita' per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.

3. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed addestrativi, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini.

4. I marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, coordinano anche l'attivita' del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Art. 14.

Reclutamento degli ispettori

1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II per il Reggimento Corazzieri, sono tratti:

- a) per il 70% dei posti disponibili nell'organico, mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici;
- b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico, mediante

concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali e' riservata un terzo di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei;

2. Il numero dei posti disponibili per i corsi di cui al comma 1 e' determinato in relazione ai posti vacanti nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso.

3. I posti riservati ai corsi di cui alla lettera b) del comma 1 eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti per il corso di cui alla lettera a) dello stesso comma.

4. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impiegati non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti dal presente decreto.

5. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.

6. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme previste dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78.

Art. 15.

Ammissione al corso biennale

1. L'ammissione al corso previsto dall'art. 14, comma 1, lettera a), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'art. 17, comma 1, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per i requisiti gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.

2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1) siano idonei al servizio militare incondizionato;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

3) non abbiano superato il trentesimo anno di eta';

4) non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

5) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste dal presente decreto, che alla data suddetta:

1) godano dei diritti civili e politici;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o intendano conseguirlo nell'anno in cui e' bandito il concorso;

3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare il limite massimo e' elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

4) siano celibi o vedovi o se coniugati abbiano compiuto ventisei

anni di eta';

5) siano in possesso di idonei requisiti fisici e di statura non inferiore a m 1, 65;

6) non siano stati condannati per delitti non colposi;

7) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e neanche in situazioni incompatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri;

8) siano in possesso, anche alla data dell'effettivo incorporamento, dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;

9) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti da pubblici uffici.

Art. 16.

Ammissione al corso semestrale

1. L'ammissione al corso semestrale, nei limiti delle riserve di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'art. 17, comma 2, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.

2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1) siano idonei al servizio militare incondizionato;

2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio corrispondente;

3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;

4) non siano stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo;

b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):

1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3. I militari che superano il corso di cui al comma 1 sono immessi in ruolo con il grado di maresciallo a decorrere dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), concluso nell'anno.

Art. 17.

Prove concorsuali

1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), sono costituiti da:

a) una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di italiano;

b) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;

c) un accertamento psico-attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo;

d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore. Per il concorrente gia' in servizio nell'Arma l'accertamento e' limitato

alla verifica dell'inesistenza di infermita' invalidanti in atto.

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore definitiva presso la Direzione di Sanita' del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), sono costituiti da:

b) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema attinente ai servizi d'istituto;

c) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;

d) un accertamento psico-attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo;

e) una visita medica da parte di un collegio medico, composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore, tendente ad accertare l'inesistenza di infermita' invalidanti in atto. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno avviati a visita medica superiore definitiva presso la Direzione di Sanita' del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e psico-attitudinali di cui ai commi 1 e 2 sono preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.

4. La successione, le modalita' ed i tempi di svolgimento delle prove scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale, di cui ai commi 1 e 2 saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.

Art. 18.

Commissione di esame

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 14, comma 1, e' composta da:

a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

d) un maresciallo aiutante s.UPS, segretario senza diritto al voto.

2. Qualora il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'art. 14, comma 1, sia rilevante, la commissione di cui al precedente comma 1 puo' essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.

Art. 19.

Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito

1. La commissione di cui all'art. 18 assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da dieci a venti ventesimi.

2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica ed all'accertamento psico-attitudinale e' ammesso a sostenere la prova

orale.

3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno dieci ventesimi.

4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli e requisiti preferenziali stabiliti nel bando di concorso.

5. A parita' di merito e' data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere.

6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, ferma restando la possibilita', nei primi venti giorni di corso di immettere ulteriori aspiranti, idonei ma non vincitori e nell'ordine di graduatoria, a compensazione delle eventuali rinunce o allontanamenti.

Art. 20.

Prova facoltativa

1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempre che abbia riportato la idoneita' nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'art. 17, e' sottoposto all'esame della lingua estera prescelta tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta ed una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti.

2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera e' quella di cui all'art. 18, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa.

3. La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra i dieci ed i venti ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.

Art. 21.

Posizione di stato degli ammessi ai corsi

1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:

a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

c) se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volonta' nell'Arma;

d) se provenienti dai carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con

decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;

e) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o Forze Armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'arma;

2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alle altre forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

Art. 22.

Svolgimento del corso biennale

1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Sono immessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneita' per la nomina a marescialli gli allievi che superano gli esami finali al termine del secondo anno di corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita' di prima ovvero di seconda sessione.

2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso.

3. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario nell'ipotesi non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma contratta e restituiti al distretto militare di appartenenza.

4. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:

a) non superino gli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso;

b) dichiarino di rinunciare al corso;

c) siano stati per qualsiasi motivo assunti dal corso per piu' di novanta giorni anche non consecutivi;

d) si trovino nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 6.

5. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12.

6. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.

Art. 23.

Svolgimento del corso semestrale

1. Il corso semestrale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneita' per la nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

2. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:

a) non superino gli esami dopo aver gia' ripetuto il corso;

b) dichiarino di rinunciare al corso;

c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di

sessanta giorni anche non consecutivi;

d) si trovino nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 4.

3. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12.

4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel Regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.

Art. 24.

Nomina a maresciallo

1. Agli effetti della nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformita' delle disposizioni contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 11, comma 13.

2. Le nomine al grado di maresciallo dei provenienti dal corso semestrale hanno luogo dopo quelle del corso biennale che si conclude nello stesso anno, salvaguardando, in ogni caso, la posizione degli allievi che in ciascun corso risultino idonei nella prima sessione di esami da quelli eventualmente idonei in seconda sessione.

Art. 25.

Impiego in servizio di ordine pubblico

1. Il personale frequentatore dei corsi presso gli Istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri puo', eccezionalmente, essere impiegato in servizio di ordine pubblico su autorizzazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

TITOLO I

RIORDINO DEI RUOLI E MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Capo II

RECLUTAMENTO DEGLI ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DEL REGGIMENTO CORAZZIERI

Art. 26.

Reclutamento dei sovrintendenti

1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, dagli appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri dello stesso Reggimento.

2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1, il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) sia idoneo al servizio militare incondizionato;

b) abbia riportato, nell'ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente;

e) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero;

d) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;

e) non sia stato comunque gia' dispensato d'autorita' dal corso per la nomina a vice brigadiere.

3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.

4. La modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da

mettere a concorso sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale.

5. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso. I vincitori del concorso che a quest'ultima data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono a riacquistata idoneità fisica partecipare, a domanda, al primo corso utile.

6. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

7. È dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito senza detrazione di anzianità, il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
- e) non superi gli esami finali;
- d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi;
- e) si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 10.

8. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.

9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.

10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 11, comma 13.

Art. 27.

Commissione d'esame

1. La commissione giudicatrice degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 29, comma 1, è composta da:

- a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
- b) il comandante del Reggimento Corazzieri;
- c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;
- d) un maresciallo aiutante s.U.P.S., segretario senza diritto di voto.

Art. 28.

Nomina a vice brigadiere

1. Coloro che al termine del corso di cui all'art. 26, comma 1, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità, sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti di cui all'art. 26, comma 2.

Art. 29.

Reclutamento degli ispettori

1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante

concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di culturale generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti ed a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2.

2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.

5. Si osservano le disposizioni dell'art. 26, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

6. Agli ammessi al corso per la nomina a marescialli si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.

TITOLO I

RIORDINO DEI RUOLI E MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Capo III

STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO

Art. 30.

Stato giuridico del personale

1. Al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Arma previste dalla normativa in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto.

2. Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo.

3. Lo stato giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri continua ad essere disciplinato dalle norme in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto.

Art. 31.

Avanzamento degli appuntati e carabinieri

1. Ai carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di servizio nell'Arma dei carabinieri, e' conferito il grado di carabiniere scelto.

2. Ai carabinieri scelti che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato.

3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato scelto.

4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianita' nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'Autorita' da questi delegata,

sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, comma 4, della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

5. Nei periodi indicati ai commi 1, 2 e 3 non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati.

6. Il personale che sia sospeso dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non puo' essere valutato per l'avanzamento.

7. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 6, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui al comma 4 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

8. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianita', non possono essere valutati per l'avanzamento perche' divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perche' deceduti o raggiunti dai limiti d'eta', sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione di cui al comma 4.

9. Gli avanzamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata tabella "B".

Art. 32.

Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti

1. Per l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi la legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa in vigore, per quanto non in contrasto con il presente decreto.

2. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri ha luogo:

- a) ad anzianita';
- b) a scelta;
- c) a scelta per esami;
- d) per meriti eccezionali;
- e) per benemerienze d'istituto.

3. L'avanzamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle allegatte tabelle "C1" e "C2".

Art. 33.

Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento corsi ed esami

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati, devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalla allegata tabella "D".

Art. 34.

Determinazione aliquote di avanzamento

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposita aliquota determinata con decreto ministeriale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 35.

Inclusione ed esclusione dalle aliquote

1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che, alla data indicata nell'art. 34, abbiano

soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 33 ed alle alleghe tabelle "C1" e "C2".

2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego o impediti da infermita' temporanea debitamente accertata nonche' in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2, la commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato.

Art. 36.

Esclusione dalla valutazione

1. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 33, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art. 35, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

2. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.

Art. 37.

Avanzamento ad anzianita'

1. L'avanzamento ad anzianita' avviene secondo le modalita' di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. I marescialli iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianita' sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla allegata tabella "C1".

3. I marescialli esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 36, nell'avanzamento ad anzianita' sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta.

Art. 38.

Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"

1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. Nell'avanzamento "a scelta" le promozioni da conferire sono cosi' determinate:

a) il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" alleghe al presente decreto;

b) i restanti ispettori e sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

1) la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" alleghe al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente punto a);

2) la seconda meta', previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle

tabelle "C1" e "C2" sopra citate, prendendo posto nel ruolo dopo gli ispettori e sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

3. Gli ispettori ed i sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 2.

4. L'avanzamento "a scelta per esami" dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 39.

Avanzamento degli ispettori e sovrintendenti in particolari condizioni

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti che:

a) siano gia' stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi, e che non possono essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti d'eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti;

b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote;

c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento, sono promossi, previo giudizio di idoneita', con decreto ministeriale, al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 40.

Avanzamento straordinario per meriti eccezionali

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti che nell'esercizio delle proprie attribuzioni, abbiano reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbiano dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore.

2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale o ammiraglio dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori.

3. La promozione e' disposta con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimita' di voti.

4. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali sono promossi con decorrenza dalla data della proposta. Gli ispettori ed i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi

sono iscritti nel relativo ruolo.

5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

6. Gli ispettori ed i sovrintendenti promossi per meriti eccezionali prendono posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado attribuita, seguendo i pari grado aventi la stessa anzianita'.

Art. 41.

Promozione per benemerienze d'istituto

1. L'avanzamento straordinario per benemerienze d'istituto puo' aver luogo nei riguardi degli ispettori o sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbiano partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita', dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali e militari.

2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerienze di istituto e' formulata dal comandante di corpo dal quale gli interessati gerarchicamente dipendono ed e' corredata dei pareri delle altre autorita' gerarchiche.

3. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento straordinario per benemerienze d'istituto, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a piu' fatti avvenuti in tempi diversi.

4. Le promozioni sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimita' di voti.

5. Per la formulazione delle proposte di avanzamento straordinario per benemerienze d'istituto e per le conseguenti promozioni si prescinde dai requisiti relativi all'anzianita' di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione.

6. Le norme previste nel presente articolo e nell'art. 40 si applicano anche al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri.

7. Le norme per la promozione per benemerienze d'istituto e per l'avanzamento per meriti eccezionali si applicano anche ove determinino il passaggio nel ruolo superiore.

Art. 42.

Avanzamento a sottotenente

1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di P.S. dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione di cui agli articoli 40 e 41 nel grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

2. La proposta di avanzamento e' formulata secondo le norme di cui agli articoli 40 e 41.

Art. 43.

Nomine nel complemento

1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, purché abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

3. La nomina a vice brigadieri di complemento ed a marescialli di

complemento sara' conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e brigadieri capo, purché abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

TITOLO II

Capo I

MODIFICHE, CONVALIDA ED ABROGAZIONE DI NORME

Art. 44.

Modifiche alla legge 31 luglio 1954, n. 599, al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 ed al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117.

1. L'art. 7, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e' sostituito dal seguente: "2. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni."

2. All'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, le parole: "dai marescialli e dai brigadieri", sono sostituite dalle seguenti: "dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari".

3. Nel decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, le parole: "maresciallo maggiore carica speciale", "maresciallo maggiore aiutante" e "maresciallo maggiore", ancorche' nella forma plurale, sono rispettivamente sostituite da: "maresciallo aiutante", "maresciallo capo", e "maresciallo ordinario".

4. Le tabelle C, F e G allegate al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle G, H ed I allegate al presente decreto.

Art. 45.

Abrogazione e convalida di norme

1. Sono abrogati:

- a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, e successive modificazioni;
- b) la legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni;
- c) l'art. 13 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
- d) l'art. 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
- e) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;
- f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

2. Gli articoli 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 43 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano all'Arma dei carabinieri. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto.

TITOLO III

Capo I

NORME TRANSITORIE

Art. 46.

Inquadramento nel ruolo degli ispettori

1. Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, e' inquadrato, mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:

- a) nel grado di maresciallo aiutante sostituito ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di "aiutante" e "carica speciale", nonche' i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n.

212;

b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonche' i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere, nonche' i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d), dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianita' di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C1 allegata al presente decreto.

3. Per il personale di cui al comma 1, lettera d), fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario previsto nella tabella "C1" allegata al presente decreto legislativo e' di sei anni.

4. Gli allievi gia' reclutati e da reclutare ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, che ultimeranno i corsi sino al 31 dicembre 1997, sono inquadrati, al termine dei relativi corsi e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di maresciallo dopo il personale gia' precedentemente inquadrato nello stesso grado ai sensi del comma 1, lettera d). Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Nel quadriennio 1995-1998 l'avanzamento a scelta per esami di cui all'art. 38, comma 4, avviene previa selezione alla quale e' ammesso il personale che riveste il grado di maresciallo capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro della difesa sono fissati i criteri di selezione tenuto conto dei precedenti di servizio, dell'eventuale frequenza del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.) e dei titoli conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione.

Art. 47.

Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

1. A decorrere dal 1 settembre 1995, gli appuntati scelti in possesso della qualifica di U.P.G. e gli appuntati scelti che abbiano superato il corso di qualificazione di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio, sono inquadrati nel ruolo dei "sovrintendenti" e nominati rispettivamente brigadieri capo se hanno compiuto piu' di 29 anni di servizio, brigadieri se hanno tra i 22 e 29 anni di servizio, vice brigadieri se hanno meno di 22 anni di servizio.

2. Gli appuntati scelti, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. Ai termine del predetto corso i graduati dichiarati idonei conseguono la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995 e sono inquadrati nel

ruolo sovrintendenti secondo i criteri di cui al comma 1. Gli appuntati scelti che non risultino idonei al termine del corso straordinario di aggiornamento sono inquadrati nel ruolo appuntati e carabinieri, conservando la medesima anzianita' di servizio e di grado.

3. L'immissione in ruolo degli appuntati di cui ai commi 1 e 2 avviene secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

4. I sovrintendenti inquadrati ai sensi dei commi 1 e 2 progrediscono nella carriera secondo i criteri dettati dalla tabella "C2" annessa al presente decreto e, per il computo del periodo minimo di permanenza nel grado ai fini dell'avanzamento al grado immediatamente superiore, conservano l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento e sono ammessi a beneficiare, per una sola volta, del riconoscimento di un periodo pari al tempo per il quale hanno rivestito la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1 settembre 1995. Gli stessi sono inseriti nell'aliquota di avanzamento annuale in relazione all'anzianita' di grado rivestita nel ruolo sovrintendenti. Valutati, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianita' 31 dicembre dell'anno in cui sono stati utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, secondo l'anzianita' di grado rivestita.

Art. 48.

Inquadramento nel ruolo appuntati e carabinieri

1. I carabinieri, carabinieri scelti, appuntati ed appuntati scelti, comunque in servizio al 1 settembre 1995, ad eccezione di quelli menzionati nell'art. 47, sono rispettivamente inquadrati nei gradi di cui all'art. 2, comma 1, con le medesime anzianita' di servizio e di grado o qualifica.

Art. 49.

Passaggio al nuovo sistema di avanzamento

1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella "C" allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nell'arco temporale dal 1 giugno al 31 agosto 1995.

2. Alla stessa data i marescialli capi e i brigadieri già valutati, giudicati idonei, iscritti in quadro ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo degli ispettori, rispettivamente con il grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla Commissione di Avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

3. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 1, al venir meno delle cause impeditive, purché mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, sono valutati, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi ed inquadrati secondo le modalità indicate nelle medesime disposizioni.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nei

confronti di coloro la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 50.

Criteri di inquadramento

1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo carabinieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli degli ispettori, sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, secondo i criteri di cui agli articoli 46, 47 e 48.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1:

a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1 settembre 1995;

b) sono effettuati sulla base dell'anzianita' di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata per ciascun grado secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:

1) per il personale appartenente al ruolo sottufficiali, la legge 31 luglio 1954, n. 599, e la legge 10 maggio 1983, n. 212;

2) per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, la legge 13 ottobre 1961, n. 1168, e la legge 1 febbraio 1989, n. 53.

Art. 51.

Eccedenze organiche

1. Le eventuali eccedenze organiche che si dovessero determinare in applicazione delle norme istitutive dei nuovi ruoli potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al riassorbimento con le vacanze che avranno luogo nei ruoli stessi, lasciando altrettanti posti liberi nel ruolo degli appuntati e carabinieri.

Art. 52.

Personale della Banda dell'Arma

1. Gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il grado di maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante e maresciallo maggiore carica speciale sono inquadrati nel grado di maresciallo aiutante secondo l'ordine di ruolo, prescindendo dallo strumento suonato, e dal periodo complessivo prestato nella parte o qualifica corrispondente.

TITOLO III

Capo II

NORME FINALI

Art. 53.

Disposizioni varie

1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed agli avanzamenti del personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine, promozioni o qualifiche ai sensi del precedente periodo e' inquadrato secondo le modalita' di cui agli articoli 46, 47, 49, 50 e 52.

2. Il Ministro della Difesa, con decreto da emanarsi previa intesa con il Ministro dell'Interno, il Ministro delle Finanze, il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dei distintivi ed insegne di grado degli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Sino all'emanazione del suindicato decreto restano confermati i distintivi e le insegne di grado attualmente in uso.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ai sensi delle disposizioni dallo stesso introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che per qualsiasi motivo fanno riferimento al personale sottufficiali si applicano, per quanto compatibili e non in

contrasto con il presente decreto, al personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Dalla stessa data, qualora nelle norme di cui al precedente periodo si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche della carriera di sottufficiale, tali riferimenti devono intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabilite dalla tabella "E" di equivalenza, allegata al presente decreto.

4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale restano in vigore i livelli retributivi di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216.

5. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 13, del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con le norme ivi contenute, le disposizioni di cui al Regolamento per la scuola sottufficiali dei carabinieri, approvate con decreto del Ministro della Difesa dell'8 giugno 1993.

6. Gli aspiranti agli arruolamenti nell'Arma dei carabinieri devono essere in possesso di uno specifico profilo psicoattitudinale da accertare a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Art. 54.

Trattamento economico ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale dell'Arma dei carabinieri e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultante dalla tabella "F" allegata al presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.

3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico, al personale inquadrato o promosso nella qualifica di maresciallo aiutante - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, l'indennita' mensile pensionabile e' fissata nella misura lorda di lire 748.800.

4. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.

Art. 55.

Clausola finanziaria

1. All'onere derivante all'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 maggio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
CORCIONE, Ministro della difesa

FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica

BRANCACCIO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Tabella "A"

(art. 1, comma 2)

ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CON IL CORRISPONDENTE PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

RUOLO	ARMA DEI CARABINIERI	CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA DI STATO
	Maresciallo	Maresciallo	Ispettore
	Aiutante	Aiutante	Superiore
	s. U.P.S.		s.U.P.S.
	Maresciallo	Maresciallo	Ispettore
	Capo	Capo	Capo
ISPETTORI	Maresciallo	Maresciallo	Ispettore
	Ordinario	Ordinario	
	Maresciallo	Maresciallo	Vice Ispettore
	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo	Sovrintendente
sovrintendenti	Brigadiere	Brigadiere	Sovrintendente
	Vice Brigadiere	Vice Brigadiere	Vice Sovrintendente
	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto	Assistente
Assistenti carabinieri/Finanzieri/Agenti/Guardie	Carabiniere Scelto	Finanziere Scelto	Capo Assistente
	Carabiniere	Finanziere	Assistente
	Carabiniere	Finanziere	Agente

SEGUE

RUOLO	CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA	CORPO DELLE GUARDIE FORESTALI

	Ispettore Superiore	Ispettore Superiore
	Ispettore Capo	Ispettore Capo
ISPETTORI		
	Ispettore	Ispettore
	Vice Ispettore	Vice Ispettore
	Sovrintendente Capo	Sovrintendente Capo
sovrintendenti		
	Sovrintendente	Sovrintendente
	Vice Sovrintendente	Vice Sovrintendente
appuntati/ Assistenti carabinieri/ Finanzieri/ Agenti/ Guardie	Assistente Capo	Assistente Capo
	Assistente	Assistente
	Agente Scelto	Guardia scelta
	Agente	Guardia

Tabella "B"

(art. 31, comma 9)

PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO
"APPUNTATI E CARABINIERI"

GRADI		FORME DI AVANZAMENTO	REQUISITI
DA	A		
Appuntato	Appuntato Scelto	ad anzianita'	5 anni di anzianita' nel grado
Carabiniere Scelto	Appuntato	ad anzianita'	5 anni di anzianita' nel grado
Carabiniere	Carabiniere Scelto	ad anzianita'	5 anni di servizio

Tabella "C1"
(art. 33, comma 3)

GRADI O QUALIFICHE		FORME DI AVANZAMENTO	PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO
DA	A		
Maresciallo Capo	Maresciallo Aiutante s.UPS	Scelta per esami (1) o scelta	===== 8 anni
Maresciallo Ordinario	Maresciallo Capo	scelta	7 anni
Maresciallo	Maresciallo Ordinario	Anzianita'	2 anni

(1) Il numero delle promozioni da conferire con l'avanzamento a scelta per esami, ai sensi dell'art. 38, comma 4, e' determinato come segue:

- 1000 unita' annue nel quadriennio 1995/98;
- unita' annue non superiori ad 1/30 dell'organico del ruolo degli ispettori, dal 1999.

Tabella "C2"
(art. 32, comma 3)

GRADI O QUALIFICHE		FORME DI AVANZAMENTO	PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO
DA	A		
Brigadiere	Brigadiere Capo	Scelta	7 anni
Vice Brigadiere	Brigadiere	Scelta	7 anni

Tabella "D"
(art. 33)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO
DEI SOVRINTENDENTI E ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

GRADI		PERIODI MINIMI DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE	ALTRE CONDIZIONI
DA	A		CORSI ESAMI
Maresciallo Capo	Maresciallo Aiutante		(2)

	s. U.P.S.			
Maresciallo Ordinario	Maresciallo Capo	1 anno di comando di stazione ovvero di impiego in incarichi di specializzazione anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maresciallo (1).		
Brigadiere Capo	Maresciallo		Aver superato apposito concorso e relativo corso.	
Brigadiere	Brigadiere Capo.			
Vice Brigadiere	Brigadiere			

(1) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa in base alle esigenze di impiego del personale.

(2) Il Ministero della Difesa ha facolta' di istituire, con proprio decreto, corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative del personale e della particolari necessita' di servizio.

Tabella "E"
(art. 53 comma 3)

RUOLO	PRECEDENTE ORDINAMENTO	RUOLO	NUOVO ORDINAMENTO
	Maresciallo Maggiore (1)		Maresciallo Aiutante s. UPS
Sottufficiali	Maresciallo Ordinario e Capo	Ispettori	Maresciallo Capo
	Brigadiere		Maresciallo Ordinario
	Vice Brigadiere		Maresciallo
			Brigadiere Capo
	Appuntato Scelto	Sovrintendenti	Brigadiere

	U.P.G.		
			Vice
			Brigadiere
Carabinieri e Appuntati			
	Appuntato Scelto		Appuntato Scelto
	Appuntato	Appuntati e	Appuntato
	Carabiniere Scelto	Carabinieri	Carabiniere Scelto
	Carabiniere		Carabiniere

Note:

(1) Per gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri da immettere in ruolo dopo l'inquadramento transitorio di cui all'articolo 52, la corrispondenza tra il precedente ed il nuovo ordinamento dei gradi e' da intendersi come segue:

Maresciallo maggiore	Maresciallo Ordinario
Maresciallo maggiore Aiutante	Maresciallo Capo
Maresciallo Maggiore Aiutante carica speciale	Maresciallo Aiutante

TABELLA "F"

(art. 54)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO, IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 1995
COME RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 43-BIS
DELLA LEGGE 1 APRILE 1981, N. 121

GRADI	Livello	Scatti gerarchici (1)	Indennita' pensionabile mensile lorda
Maresciallo Aiutante s.UPS	VII-bis	0	748.800
Maresciallo Capo	VII	0	734.400
Maresciallo Ordinario	VI-bis	1	705.600
Maresciallo	VI	2	676.800
Brigadiere Capo	VI-bis	0	705.600
Brigadiere	VI	1	648.000
Vice Brigadiere	VI	0	648.000
Appuntato Scelto	V	3	561.600
Appuntato	V	2	489.600
Carabiniere Scelto	V	1	432.000
Carabiniere	V	0	381.600

(1) Lo scatto aggiuntivo gerarchico e' pari al 2.50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianita' comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo).

Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI-bis, nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito.

TABELLA "G"

(art. 44, comma 4)

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI CORRISPONDENTE ALLE PARTI E QUALIFICHE PREVISTE
NEL PRESENTE DECRETO

Maestro direttore		Maggiore
Maestro vice direttore		Tenente
I parte	A	Maresciallo Aiutante
	B	Maresciallo Capo
II parte	A	Maresciallo Capo
	B	Maresciallo Capo
III parte	A	Maresciallo Ordinario
	B	Maresciallo Ordinario
Archivista		Maresciallo Ordinario

TABELLA "H"

(art. 44, comma 4)

PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO O QUALIFICA PER LA
PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI ORCHESTRALI DELLA BANDA DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

ANZIANITA'	Anzianita' minima di anni di servizio dalla nomina nella parte					
	1 A	1 B	2 A	2 B	3 A	3 B
Da maresciallo ordinario a maresciallo capo	--	--	--	--	7	7
Da maresciallo capo a						

maresciallo aiutante	--	2	6	8	6	8	

Tabella "I"

(art. 44, comma 4)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ORCHESTRALI ED ARCHIVISTA

DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Maresciallo ordinario livello VI bis;
Maresciallo capo livello VII;
Maresciallo aiutante livello VII-bis.
